

**CAPITOLATO/SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E DISPONIBILITA' A REALIZZARE QUELLI NON
PROGRAMMABILI DELLA DISCARICA GALOPPO DI CHIARAVALLE**

SOMMARIO

1. Oggetto dell'appalto
2. Caratteristiche tecniche del servizio
3. Durata dell'appalto
4. Importo dell'Appalto
5. Prescrizioni tecniche del servizio e modalità di svolgimento dello stesso
6. Cauzione definitiva
7. Coperture assicurative
8. Prezzi contrattuali
9. Fatturazione e pagamenti
10. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
11. Subappalto
12. Responsabilità dell'appaltatore
13. Tutela dei lavoratori
14. Ordini di servizio
15. Cessione del contratto
16. Penali
17. Risoluzione di diritto del contratto – Clausola risolutiva espressa
18. Risoluzione del contratto per inadempimento ed esecuzione d'ufficio del servizi
19. Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario
20. Recesso da parte dell'ente affidante – disposizione per la revisione della spesa pubblica
21. Recesso per giusta causa
22. Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'affidatario
23. Tutela della privacy
24. Transazione
25. Esclusione dell'arbitrato
26. Conoscenza delle condizioni di appalto
27. Codice di comportamento
28. Contratto
29. Osservanza di leggi, regolamenti e dello schema di contratto

1. Oggetto dell'appalto

Il Comune di Chiaravalle è titolare di una discarica di categoria D1 per rifiuti non pericolosi sita in località Galoppo, di estensione pari a circa 7 ha, presso la quale si sono conclusi i lavori di copertura finale, come certificato dalla Provincia di Ancona con Determina Dirigenziale n. 904 del 23/08/2017, in cui sono definite le attività di gestione post mortem.

Il presente appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione programmata e la disponibilità a realizzare quelli non programmabili presso la discarica comunale di via Galoppo Chiaravalle (AN) in fase di post mortem, per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2021 (durata 3 anni).

Il servizio è appaltato da parte del Comune di Chiaravalle, per ottemperare alle prescrizioni di cui al D.Lgs 36/2003 ed impartite dalla Provincia di Ancona.

2. Caratteristiche tecniche del servizio

Il presente appalto ha per oggetto i diversi interventi di manutenzione programmata e la disponibilità a realizzare quelli non programmabili presso la discarica comunale di via Galoppo Chiaravalle (AN) in fase di post mortem, per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2021 (durata 3 anni).

Le attività oggetto del presente appalto sono le seguenti:

1) attività di controllo che avranno una cadenza almeno di tre giorni alla settimana e mantenimento in efficienza dei seguenti impianti:

- Impianto di Estrazione del Biogas (pompe estrazione, collettori, compressori e tubazioni), compresa torcia presente in sito;
- Impianto di estrazione del percolato (piezometri, pompe, tubazioni, pozzetti con pompe di rilancio), compresa vasca di stoccaggio del percolato;
- Impianti elettrici presenti in sito a servizio di tutta l'impiantistica installata in discarica;

2) attività di controllo con cadenza mensile e mantenimento in efficienza dei seguenti manufatti:

- fossi di scolo delle acque piovane esterne al corpo discarica che convogliano l'acqua piovana in corpi idrici superficiali;
- misuratore di portata sito sul pozzetto a ridosso di via Alberici, lettura e restituzione dei dati al Comune di Chiaravalle;
- altri manufatti presenti in sito, recinzione perimetrale, canalette superficiali in terra e metalliche per il recupero delle acque piovane;
- centralina meteo;

3) N.1 Taglio dell'erba (annuale) su tutto il corpo discarica di superficie di circa 7 ha.

L'affidatario dovrà inoltre:

- compilare un registro visite da tenere presso la discarica, nel quale annoterà tutte le attività svolte in occasione dei sopralluoghi;
- garantire una reperibilità tramite recapito telefonico 12 ore al giorno, sei giorni su sette, al fine di garantire interventi in caso di emergenze;
- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni anomalia riscontrata o necessità di interventi straordinari che si rendessero necessari presso la discarica.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Lo svolgimento delle prestazioni richieste non dovranno in nessun modo recare intralcio, disturbo od interruzione ad eventuali altre attività presenti in sito.

L'affidatario rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle eventuali attività svolte in sito.

3. Durata dell'appalto

La durata del servizio è di 3 (tre) anni con decorrenza presumibilmente dalla data del 1° agosto 2018. Il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà di affidare il servizio sotto riserva di legge ai sensi dell'articolo 32, comma 8, D.lgs. 50/2016.

Qualora, per motivi legati alla conclusione della procedura di gara, il servizio fosse avviato successivamente alla data del 1° agosto 2018, lo stesso avrà comunque una durata di 3 anni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, al termine del periodo di affidamento e' fatto comunque obbligo alla ditta aggiudicataria assicurare l'espletamento del servizio sino alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale.

4. Importo dell'appalto

L'importo del servizio per tutta la durata dei 3 (tre) anni è definito in € 39.000,00 (IVA esclusa).

E' stato redatto il DUVRI per la gestione delle interferenze all'interno della discarica comunale di via Galoppo ed è stato stimato che non ci sono costi (pertanto pari a € 0,00) relativi alla sicurezza riferibili all'attuazione delle misure di prevenzione.

L'impresa affidataria, sarà tenuta allo svolgimento delle suddette prestazioni alle condizioni economiche offerte in sede di gara e non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo rispetto ai prezzi d'aggiudicazione.

5. Prescrizioni tecniche del servizio e modalità di svolgimento dello stesso

Gli interventi di manutenzione programmati e la disponibilità a realizzare quelli non programmabili, oggetto del servizio richiesto dovranno essere svolti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) L'impresa affidataria dovrà essere in grado di garantire l'esecuzione degli interventi richiesti da questa Amministrazione comunale, e precedentemente descritti all'art. 2;
- b) L'impresa, dal momento dell'affidamento del servizio, dovrà dotarsi di un recapito telefonico per le chiamate attivo 12 ore al giorno, per 6 giorni su sette;
- c) L'impresa, inoltre, dovrà garantire di essere presente alla discarica di Chiaravalle in un tempo massimo di 90 minuti dal momento della chiamata;
- d) L'impresa dovrà anche provvedere a nominare il Responsabile Operativo quale rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Referente del Comune di Chiaravalle al fine dell'organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito ed il nominativo del rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati dall'impresa al Referente del Comune di Chiaravalle in forma scritta, e la nomina del rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
- e) Il Responsabile Operativo dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti. In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di: organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa e garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato. La Committenza potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

In caso d'inadempienza da parte dell'Impresa affidataria a quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo, il Comune di Chiaravalle ha la facoltà di far intervenire altra Impresa, addebitando all'Impresa inadempiente tutta la spesa sostenuta per effettuare il servizio.

6. Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, l'affidatario dovrà depositare idonea garanzia negli importi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto comprensiva dell'eventuale proroga valutata presuntivamente in mesi 6 (per un totale di 42 mesi), e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Chiaravalle, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto anche in relazione all'assolvimento da parte dell'Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune di Chiaravalle qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Chiaravalle ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Comune di Chiaravalle ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

7. Coperture assicurative

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi od all'ambiente, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra la Ditta aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata dell'affidamento comprensiva di proroga (42 mesi). In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Comune:

- polizza RCT, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 2.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone e cose;
- polizza RCO, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (unmilione/00).

Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.

8. Prezzi contrattuali

Il servizio è appaltato in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione del relativo importo, al netto del ribasso contrattuale offerto in sede di gara. L'importo si intende comprensivo del personale, dei mezzi, del carburante, delle attrezzature, vale a dire di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni ad esso affidati, per il possesso delle autorizzazioni necessarie e per quant'altro occorrente e richiesto nel presente Capitolato.

Il prezzo si intende offerto dall'appaltatore a suo rischio e pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

Ove si rendano necessarie prestazioni non contemplate nei compensi pattuiti, esse saranno compensate a misura o a corpo, con prezzi da determinarsi per similitudine ed interpolazione dei prezzi già esistenti, o a seguito di specifiche analisi. Tali prestazioni, peraltro, dovranno essere autorizzate preventivamente per iscritto dal Comune di Chiaravalle.

9. Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore fatturerà trimestralmente al Comune di Chiaravalle – Piazza Risorgimento n° 11 – 60033 Chiaravalle, entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, le competenze di spettanza sulla base del prezzo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente riportare il Codice di Gara (CIG).

Saranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderanno il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all'operatore economico aggiudicatario ai fini della sua regolarizzazione.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto i termini stabiliti per il pagamento del corrispettivo saranno interrotti.

L'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1 commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni e comunque alla normativa vigente in tema di fatturazione.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento saranno a carico dell'appaltatore.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi, prestazioni, spese e qualsiasi altro onere, espresso e non, inerente e conseguente ai servizi oggetto di affidamento e necessario alla perfetta esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. 98/2013, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente affidante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente Affidante paga anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Subappalto

Le ditte che intendono subappaltare parte del servizio dovranno darne esplicita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta. L'importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare il 30% dell'importo complessivo del contratto. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo il Comune di Chiaravalle applicherà l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

12. Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile ed obbligato:

- 1) a comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale che sarà impiegato. L'elenco del personale conterrà i dati anagrafici, la qualifica, la data d'assunzione e la posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente. L'ingresso agli impianti verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato. L'appaltatore dovrà preventivamente comunicare al Comune di Chiaravalle ogni variazione che si dovesse verificare tra il personale impiegato nel servizio.
Il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale incaricato del servizio considerato non idoneo per la parte relativa al trasporto (ed eventualmente del carico) qualunque sia il rapporto fra esso e l'appaltatore;
- 2) a sostenere gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., di cui la ditta appaltatrice ne è la sola responsabile. Il Comune di Chiaravalle con semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, anche presso la sede dell'Appaltatore, al controllo di documenti (libro unico, libretti di lavoro, ecc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte di quest'ultima alle suddette obbligazioni;
- 3) ad osservare tutte le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- 4) ad assumere la piena responsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale dell'operato dei propri addetti al servizio;
- 5) a far rispettare ai propri addetti al servizio tutte le prescrizioni contenute nel DUVRI, allegato al contratto, riferito al sito di svolgimento del servizio.

13. Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione del servizio le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

In materia di sicurezza sul lavoro, il prestatore del servizio è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

14. Ordini di servizio

Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni della Stazione appaltante, devono essere dati per iscritto all'appaltatore (tramite posta elettronica o posta elettronica certificata).

In casi di particolare urgenza e necessità, la Stazione appaltante può impartire istruzioni, ordini e/o incarichi anche tramite telefono.

15. Cessione del Contratto

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Chiaravalle.

16. Penali

Il Comune di Chiaravalle applicherà una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni inadempienza ed in particolare nei seguenti casi:

- a) la sospensione, il ritardo, la mancata effettuazione degli interventi richiesti;
- b) mancata comunicazione al Comune di Chiaravalle dei casi di cui al precedente punto, nonché insufficiente o inadeguata motivazione.

Nessun motivo può giustificare la mancata esecuzione degli interventi richiesti, salvo cause di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente motivate alla Committenza mediante comunicazione scritta.

Le contestazioni degli inadempimenti, dei mancati interventi e l'applicazione delle penali saranno comunicate all'appaltatore mediante PEC.

L'importo delle penali sarà eventualmente trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento; a fronte di tale detrazione l'appaltatore potrà richiedere l'emissione di apposita fattura.

La Stazione appaltante si riserva di valutare le eventuali inadempienze o ritardi che possano generare disservizi, causati da imperizia e/o negligenza dell'appaltatore e di attivare provvedimenti di sospensione momentanea del servizio con l'affidamento degli interventi ad altre ditte; in tale ultimo caso gli eventuali maggiori oneri derivanti dal nuovo affidamento graveranno sulla ditta appaltatrice.

In questo caso il Comune di Chiaravalle invierà comunicazione via PEC all'appaltatore quantificando le prestazioni svolte.

Resta stabilito che l'appaltatore risponderà dei danni economici che potessero derivare al Comune di Chiaravalle dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta dei servizi, e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

Il Comune di Chiaravalle si riserva il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

Nei casi suddetti il Comune di Chiaravalle provvederà comunque d'ufficio ad incamerare la cauzione.

Nel caso in cui l'appaltatore compia gravi inosservanze alle norme del presente capitolato o alle disposizioni di legge, il Comune di Chiaravalle potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere i pagamenti fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione.

17. Risoluzione di diritto del contratto – Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale dispone la risoluzione immediata del contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 D.lgs. 50/2016 e in particolare nei casi in cui:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
- d) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016;
- e) In tutti i casi previsti dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Chiaravalle e la Prefettura di Ancona in data 27.11.2015;
- f) Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 136/2010;
- g) In ogni altro caso previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al quale si fa specifico ed integrale riferimento.

18. Risoluzione del contratto per inadempimento ed esecuzione d'ufficio del servizio

Le parti convengono che, oltre a quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) cessione parziale o totale del contratto o realizzazione di subappalto non autorizzato;;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- c) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
- d) ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- e) per gravi inadempienze alle disposizioni contrattuali tali da rendere insoddisfacente e/o inaffidabile il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- f) per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo trimestre, per più di tre volte, che l'Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- g) nel caso di una inadempienza posta in essere dall'appaltatore in situazioni dichiarate dal Comune di Chiaravalle "di emergenza" e pertanto considerata "grave";
- h) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
- i) violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza;
- j) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;

- k) sospensione, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- l) violazione agli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo aziendale approvato con deliberazione G.M. del Comune di Chiaravalle 17/2014.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione comunale notificherà l'addebito all'Aggiudicatario, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a 15 giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Aggiudicatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Ente Affidante, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di cui sopra, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell'Aggiudicatario sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Ente affidante e dell'interesse pubblico.

In caso di risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

Qualora il Comune di Chiaravalle proceda alla risoluzione del rapporto contrattuale, oltre alle somme dovute per i servizi già regolarmente espletati decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nulla sarà dovuto all'esecutore a titolo di compenso o indennizzo.

Ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

E' sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendosi rivalere, l'Ente Affidante, su eventuali crediti dell'Aggiudicatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere.

19. Recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario

Qualora l'Aggiudicatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

20. Recesso da parte dell'ente affidante - disposizioni per la revisione della spesa pubblica

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 109 D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l'Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

21. Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune di Chiaravalle che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, ivi compresa la perdita o la riduzione dei finanziamenti pubblici tale da non consentire la prosecuzione dei servizi offerti agli utenti o comunque che impongano una sostanziale revisione delle modalità di espletamento degli stessi, il Comune di Chiaravalle potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata o raccomandata a.r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

22. Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'affidatario

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

23. Tutela della privacy

L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs 196/2003, per quanto compatibili.

L'Affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dati.

24. Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

25. Esclusione dell'arbitrato

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ancona. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

26. Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e disciplinare di gara.

27. Codice di comportamento

L'aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo aziendale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 17 del 27.01.2014. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento.

28. Contratto

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata e in modalità elettronica, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'affidatario.

29. Osservanza di leggi, regolamenti e dello schema di contratto

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente Schema di Contratto, anche dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.

L'Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali,

comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

- d) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#);
- e) Delle norme previste dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento di Amministrazione" - adottato dal Comune di Chiaravalle con Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 27/01/2014 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto gestore del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto;
- f) Delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" ed in particolare dell'art. 2 che, introducendo l'art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori". Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del gestore comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

L'Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del Comune di Chiaravalle che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.